



COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO

PROVINCIA DI MESSINA

ORDINANZA

N. 36 del 10-06-2021

COPIA

LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERR. - SERV. CIMITERO - SERVIZI AREA STRATEGICA E SVIL. PIANO TRIENNALE OO.PP. - ATTIVITA' PROGETT.NE - GARE E CONTR.

Oggetto: **Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi in vista del periodo d imassima pericolosità per gli incendi boschivi - Anno 2021**

ILSINDACO

VISTO il D.Lgs. n.267 del 2000 "TUEL" con riferimento all'art.54,c.4;

VISTO il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 e ss.mm.ii in riferimento al Regolamento ed alle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale.;

VISTO il comma 2 ex art.34 della L.R. n. 16/96 e l'art.3, c.3, lett.C) della L. 353 del 21/11/2000,ove si determina il periodo a rischio di incendio boschivo,nel periodo dal15 giugno al 15 ottobre di ogni anno.

VISTA la L. Reg. N. 36/74;

VISTA la L. Reg. N. 16/96;

VISTA L. Reg. N. 88 del 29/12/1975, art.34, di recepimento della L. 47 del 1 marzo 1975, che istituiva, in seno al Corpo Forestale della Regione Siciliana, il Servizio Antincendi Boschivi, demandando allo stesso il coordinamento dell'attività concernente la prevenzione e repressione degli incendi boschivi;

VISTA la Legge n.353/2000 - "L.Quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la L.Reg. N. 14 del 14 aprile 2006, art. 3, di recepimento, nell'ambito del territorio regionale, delle disposizioni della L.Quadro sugli incendi boschivi n.353/2000;

VISTO il D.lgsn.152 del 2006 e ss.mm.ii."Norme in materia ambientale";

VISTO il Decr.dell'assessore Reg.le del Territorio e dell'ambiente del 30/09/2014, n.12874,pubblicato sulla G.U.R.S.17/10/2014,n.44"Disposizioni relative alla cautela per l'accensione dei fuochi nei boschi e provvedimenti per la prevenzione degli incendi";

VISTO il D.Lgs.N.1/2018 "Codice di protezione civile" che all' art.3, c.1, lett.C)individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e all'art.6 c. 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità e all'art.16,c. 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTO il vigente "Piano REG. Di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi" giusta approvazione del 12/12/2020, così come pubblicato sul sito del Corpo Forestale della Regione Siciliana in adempimento a quanto previsto dalla L. 353/2000 art.3,c.1;

VISTO il protocollo di intesa per il potenziamento delle attività di prevenzione nella lotta agli incendi boschivi, di vegetazione ed interfaccia-2021 tra l'Ass.Reg.le del Territorio e dell'ambiente della Sicilia e l'Anci SICILIA;

Constatato che, in particolare nella stagione estiva il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

Tenuto conto delle analisi e delle informazioni sull'andamento del fenomeno incendi contenute nel Piano Reg.le di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi redatto ai sensi della L.353/2000 ove tra l'altro si individua quale periodo maggiormente a rischio di incendi boschivi, per il territorio comunale, quello compreso fra il 15/06 e il 15/10 di ogni anno;

Atteso che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art.54, c. 4, del D.lgs n.267/2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Considerate le prescrizioni e i divieti ed in ogni caso il dettato normativo di cui alla L.Reg.N.14/2006 e al Decreto dell'Ass.Reg.le del Territorio e dell'ambiente della Regione Sicilia del 30/09/2014, n. 12874, relativamente al periodo di grave pericolosità e/o rischio di incendio, in tutte le aree Comunali a rischio di cui all'art. 2 della richiamata L.N.353/2000 e/o in tutte le aree immediatamente ad esse adiacenti;

ORDINA

Art.1 -(Obblighi e Divieti)

1. entro il **14 Giugno 2021**, è fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori o comunque ai soggetti che, a qualsiasi titolo, godono di terreni ricadenti all'interno del territorio comunale di provvedere, e secondo le modalità stabilite all'art.2 e segg., di provvedere alla ripulitura delle aree in questione da erbe secche, sterpaglie, stoppie, cespugli, arbusti, rovi, residui di coltivazione e operazioni similari, nonché allo sgombero delle aree suddette da rifiuti, detriti, immondizie, materiali putrescibili e quant'altro possa essere veicolo di innesco e/o rischio o propagazione di incendio.
2. Le aree di cui al precedente comma nel periodo di rischio incendi, e specificatamente ovvero **dal 15 Giugno 2021 al 15 Ottobre 2021**, dovranno essere mantenute ripulite e in condizioni idonee ad evitare il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, tali da favorire l'innesco e/o il rischio o la propagazione di incendi.
3. Durante il periodo di grave pericolosità, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio di cui all'art. 2 della richiamata L. n.353/2000 e/o in tutte le aree immediatamente ad

esse adiacenti, nonché ai sensi del dettato normativo di cui alla L. Reg. n.14/2006 e ss.mm.ii. e al Decreto dell'Ass. Reg.le del Territorio e dell'Ambiente della Regione Sicilia del 30/09/2014, n. 12874 e ss.mm.ii.,

con particolare riferimento al periodo **15/06/2021 — 15/10/2021** è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- la combustione di residui vegetali agricoli e forestali;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF (prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale) e altra normativa vigente), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

1. **È VIETATO**, nel periodo dal **15 Giugno 2021 al 15 Ottobre 2021**, accendere fuochi in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree boscate, arborate o cespugliate, di serbatoi e tubazioni di gas, lungo le strade e, in genere, in tutte le aree a rischio suindicate, nonché usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono scintille, o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera.

2. Ai concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio in serbatoi fissi per uso domestico e non, è fatto obbligo nel suddetto periodo, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 15,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.

Art. 1 / A (Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi)

Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. 6 maggio 1981, n. 98, recante «Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di

parchi e riserve naturali», e successive modificazioni, si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

Art. 2 - (Modalità esecutive degli interventi — Indicazioni)

1. **Pulitura delle aree - Viali parafuoco:** Gli interventi di pulitura delle aree dovranno essere finalizzati alla creazione di viali parafuoco dalla larghezza minima di m 10,00 lungo tutti i confini (sia confini con aree private sia confini con aree pubbliche), i fabbricati, serbatoi di GPL o di altre sostanze infiammabili;
2. **Aree e fondi degradati o in stato di abbandono:** I terreni che si trovano nelle predette condizioni di stato, incolti e/o in presenza di fitta vegetazione secca e comunque in grado di costituire pericolo di innesco o propagazione di incendi dovranno essere ripuliti, per l'intera area;
3. **Salvaguardia di vegetazione tipica e aree protette:** Nelle aree caratterizzate da vegetazione tipica (querce, ulivi, agrumi, viti, conifere, etc.) e nelle aree soggette a vincoli di tutela ambientale (aree boschive, zone di rispetto, etc.), gli interventi di ripulitura dovranno riguardare essenzialmente le specie infestanti. È fatto divieto assoluto di procedere a spianamenti generalizzati e/o estirpazioni indiscriminate che, in difetto delle necessarie autorizzazioni, saranno perseguiti a norma di Legge.
4. **Smaltimento del materiale di risulta:** Il materiale derivante dalla pulitura dei terreni o dalla realizzazione dei viali parafuoco dovrà essere adeguatamente smaltito, autonomamente, secondo la normativa vigente, con divieto di abbandono sia all'interno dell'area ripulita o al di fuori di essa, a pena dell'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme in materia di abbandono rifiuti;
5. **Abbruciamento sul posto del materiale di risulta:** In alternativa allo smaltimento di cui al precedente comma 4, è possibile procedere all'abbruciamento sul posto del materiale derivante dalla pulitura delle aree, purché nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) **che l'area** in cui procedere all'abbruciamento sia posta ad una distanza non inferiore a mt. 100 dai margini esterni dei boschi e delle aree protette, e l'attività di raggruppamento e abbruciamento sia svolta in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro esclusivamente per i materiali vegetali di cui all'art. 185, c.1, lett. f) del D. L.vo n. 152/2006 e s.m.i., effettuate nel luogo di produzione, poiché costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti;
 - b) **che l'attività** di abbruciamento non venga svolta nel periodo di massimo rischio per gli incendi ovvero **dal 15 Giugno 2021 al 15 Ottobre 2021**, mentre nei periodi compresi tra la data della presente ordinanza e il 14 Giugno 2021 e tra il 16 Ottobre 2021 e il 14 Giugno 2022 le aree in cui procedere all'abbruciamento alle seguenti condizioni:
 1. **che siano** poste ad una distanza non inferiore a metri duecento dai margini esterni dei boschi e delle aree protette;

2. **che detto** materiale non venga bruciato nelle giornate particolarmente calde o ventose;
3. **che le aree** in cui procedere all'abbruciamento siano poste ad adeguata distanza dai centri abitati e sia comunque assicurato il rispetto delle attività quotidiane delle abitazioni più vicine, verificando costantemente che la combustione e le relative emissioni in atmosfera non arrechino problemi e molestie a terzi. Nel qual caso dovrà procedersi, immediatamente, allo spegnimento dei fuochi e alla bonifica, come di seguito indicato;
4. **che i punti** di abbruciamento siano posti in zone appositamente predisposte lontano dalla vegetazione circostante e da eventuali strutture e infrastrutture antropizzate e non (ivi compresi serbatoi di gas, tubazioni, cavi elettrici, strutture di servizio, etc.);
5. **che l'accensione** dei fuochi avvenga nelle fasce orarie dalle ore 4.00 alle ore 9,00 (*tali orari possono essere soggetti a modifica restrittiva in relazione a specifiche condizioni meteorologiche o necessità di sicurezza*)- verificando che, oltre l'orario limite sopra indicato, e comunque prima di abbandonare la zona, il fuoco sia completamente spento e privo di focolai e braci ancora attivi o di residui fumanti, e in ogni caso avendo cura che le ceneri siano ricoperte da un adeguato strato di terra, al fine di scongiurare ogni rischio di riaccensione;
6. **che durante** tutte le fasi dell'attività e fino al completo spegnimento del fuoco (con gli accorgimenti sopra indicati), sia assicurata, da parte del proprietario/conducente del fondo o dalla persona da questi incaricata, una costante sorveglianza a tutte le operazioni di abbruciamento. **È fatto obbligo** inoltre di adottare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare il propagarsi accidentale del fuoco nella stessa area o verso le proprietà altrui;
7. che, indipendentemente dagli orari indicati, si proceda come sopra all'immediato spegnimento del fuoco in caso di:
 - sopraggiunte condizioni meteorologiche che favoriscono il ristagno dei fumi e impediscono la normale dispersione degli stessi in atmosfera;
 - improvviso peggioramento delle ottimali condizioni atmosferiche (accresciuta ventosità);
 - propagazione dei fumi verso la pubblica viabilità;
 - intolleranza altrui verso le emissioni generate;
 - a seguito, comunque, di semplice ordine verbale impartito da Agenti o Ufficiali di Polizia o dai Vigili del Fuoco.
8. è vietato depositare sul suolo pubblico e/o comunque conferire il materiale di risulta del decespugliamento al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU comunale e/o al CCR.

Art. 3- (Estensione degli obblighi)

1. Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui all'art. 1 e le modalità di cui all'art. 2 fanno carico a ciascuno di essi, i quali potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benché non ancora di fatto frazionata) quanto rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari);

2. Tali obblighi fanno carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari od ai legali rappresentanti di società, cooperative, etc. che avessero rilevato, nel frattempo, la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito;

Art. 4 - (Procedimento amministrativo — Diffida)

1. Decorso il termine indicato all'art. 1, e sempreché la relativa area non sia stata frattanto interessata anche nel corso del procedimento di cui appresso da incendio sviluppatosi o propagatosi per evidente inosservanza dei relativi obblighi (nel qual caso si attueranno le procedure sanzionatorie di cui al successivo art. 5), l'Amministrazione, per mezzo dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile, procederà a diffidare a provvedere i soggetti inadempienti assegnando un termine perentorio non superiore a gg. 15. La diffida sarà comunicata alla Polizia Municipale, che ne verificherà l'ottemperanza;
2. Qualora dovesse persistere l'inadempienza, il Comune attiverà le procedure per l'eventuale intervento in via sostitutiva, con rivalsa di ogni spesa a carico dei soggetti inadempienti;

Art. 5 - (Sanzioni)

- 1) A carico dei soggetti inadempienti individuati agli artt. 1 e 3 della presente Ordinanza, saranno applicate le seguenti sanzioni:
 - a) in caso di accertata inottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 commi 1 e 2, si applicherà una sanzione amministrativa da un minimo di € 51,00 ad un massimo di €. 258,00 per ogni ettaro o frazione di esso non ripulito;
 - b) in caso di accertata esecuzione di azioni e/o attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio previste dall'art. 1, comma 3, si applicherà una sanzione amministrativa da un minimo di €. 1.032,00 ad un massimo di €. 10.329,00 (art. 10 L. n. 353/2000), salvo quant'altro previsto in materia penale con riferimento all'eventualità di procurato incendio;
 - c) in casi di accertata inottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 4 si applicherà una sanzione amministrativa da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00 (art. 7 bis D. L.vo n. 267/2000);
 - d) in caso di accertata inottemperanza a quanto previsto dall'art. 2 comma 4 si applicheranno le sanzioni previste dal D. L.vo n. 152/2006;
 - e) in caso di accertata inosservanza delle modalità esecutive di cui all'art. 2 comma 5 lett. a) e b) si applicherà una sanzione amministrativa da un minimo di €.1.032,00 ad un massimo di €. 10.329,00 (art. 10 L.n. 353/2000), salvo quant'altro previsto in materia penale specie nell'eventualità di procurato incendio;
 - f) in caso di accertata inosservanza delle modalità esecutive di cui all'art. 2 comma 5 lett. c), d), e), f), g), h), i) si applicherà una sanzione amministrativa da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00 (art. 7 bis D.L.vo n. 267/2000);

- 1) La procedura sanzionatoria di tipo amministrativo derivante dalle violazioni alla presente ordinanza sarà applicata secondo le modalità di cui alla L. n.689/1981; l'autorità amministrativa competente è il Sindaco.

Art. 6 - (Responsabilità civile e penale)

1. Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi artt. 423, 423 bis, 424, 449, e 650 c.p.

Art. 7 - (Collaborazione dei cittadini)

- 1) Chiunque avvisti un incendio, deve darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale di San Fratello o alla Polizia Municipale o alla Stazione Carabinieri di Sant'Agata di Militello o alla Protezione Civile, fornendo quante più indicazioni possibili per la sua localizzazione, ai seguenti numeri telefonici:
 - NumeroUnicoEmergenze112;
 - Vigili del Fuoco 115;
 - Distaccamento Corpo Forestale di San Fratello 0941 799646;
 - Corpo Forestale Regione Siciliana Servizio Emergenze Ambientali 1515;
 - Comune di Sant'Agata di Militello(ME) Centralino 0941 733911;
 - Polizia Municipale 0941733984 / 0941733985;
 - Ufficio Comunale Protezione Civile 0941733986;
 - Dipartimento REG. Protezione Civile Sala operativa REG. (SORIS) 800 404040;
- 2) I cittadini, residenti e non, che vorranno segnalare al competente Ufficio Comunale di Protezione Civile eventuali inadempienze o situazioni di potenziale pericolo derivanti dall'incuria e dall'abbandono di terreni, potranno compilare relativa nota di segnalazione e trasmetterla al protocollo del Comune di Sant'Agata.
- 3) Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al TAR sez. di Catania entro 60 giorni dalla data di emissione o, in alternativa, ricorso al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Dispone

che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale del Comune di Sant'Agata di Militello.

- La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:
 - Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Messina;
 - Comando Polizia Municipale;
 - Comando Stazione Carabinieri di Sant'Agata di Militello;
 - Comando Stazione Carabinieri Forestali di San Fratello;
 - Commissariato di Polizia di Stato di Sant'Agata di Militello;

- Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto di Sant'Agata di Militello;
- Direzione Provinciale ANAS;
- Direzione Provinciale viabilità della Città Metropolitana di Messina;
- Direzione Compartimentale Ferrovie di Palermo;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Messina.

II SINDACO

F.to MANCUSO BRUNO

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Generale del Comune di Sant' Agata di Militello, certifica che il presente atto n. 36 del 10-06-2021 viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **10-06-2021** al **25-06-2021**.

Sant' Agata di Militello, li 10-06-2021

Il Vice Segretario Generale
F.to Antonino Bertolino